

Deliberazione N° 40/2014 del 09/05/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione dei Patrocini, per l'adesione ad iniziative di enti, organismi, comitati, per partenariato e per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 09 maggio 2014 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Presidente</i>	Paola Cermelli	Sez. A	Px	A_
<i>Vice Pres.</i>	Michela Parodi	Sez. A	Px	A_
<i>Segretario</i>	Giovanni Cabona	Sez. A	Px	A_
<i>Tesoriere</i>	Maurizio Tarassi	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Chiara Barbieri	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Enrica Chiarini	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Maria Deidda	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Federica Fragomeni	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Cristina Lodi	Sez. A	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Laura Roccati	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Sonia Rossi	Sez. A	P_	Ax

Visto l'art. 15 c. 6 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali" approvato nella seduta del CNOAS del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014 che consente ai Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, di organizzare eventi formativi, attribuendone i crediti formativi;

Preso atto delle indicazioni provenienti dal CNOAS relative all'utilizzo dello strumento del Patrocinio o del partenariato quale strumento di collaborazione ai sensi dell'art. 15 c.6 del regolamento di cui sopra;

Considerata la necessità di disciplinare i criteri e le modalità definite da parte dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria per la concessione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, dei Patrocini, per l'adesione ad iniziative e campagne sociali che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la professione e per la cittadinanza, promosse da Enti ed organismi diversi, nonché per partenariato a progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa;

Ritenuto di adottare il Regolamento per la concessione dei Patrocini, per l'adesione ad iniziative di enti, organismi, comitati, per partenariato e per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa


DELIBERA

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO

di adottare il “Regolamento per la concessione dei Patrocini, per l’adesione ad iniziative di enti, organismi, comitati, per partenariato e per l’iscrizione di link esterni nel proprio sito”, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, composto di 7 pagine;

di dare atto che la presente deliberazione è composta da 9 pagine.

Il Segretario
Giovanni Cabona



La Presidente
Paola Cermelli



Regolamento
dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria
per la concessione dei Patrocini,
per l'adesione ad iniziative di enti, organismi, comitati,
per partenariato e per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito

Approvato con delibera consiliare n. del

Art. 1
FINALITA'

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità definite da parte dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria per la concessione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, dei Patrocini, per l'adesione ad iniziative e campagne sociali che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la professione e per la cittadinanza, promosse da Enti ed organismi diversi, nonché per partenariato a progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa.

In particolare si intendono riconoscere iniziative che, partendo da un gruppo promotore, sviluppino dibattito significativo e sinergie nell'ambito dell'aggiornamento, della formazione, della ricerca, qualificando pertanto, il progresso ed il potenziamento della professione.

Nell'ambito della formazione si intende, con il presente regolamento, fornire uno strumento che consenta di manifestare la collaborazione con soggetti Pubblici o Privati nell'organizzazione di eventi formativi, così come indicato dalla Circolare del Consiglio nazionale degli Assistenti Sociali n. 1077/14 del 07 marzo 2014.

Disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del logo istituzionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche, nonché per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito.

Art. 2
DEFINIZIONE

Il patrocino si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi che si svolgono nel territorio regionale, o sovra regionale, ritenute meritevoli per le finalità di promozione della Professione di Assistente Sociale, nonché per la validità sociale, culturale, scientifica e metodologica dei temi proposti, attinenti alle tematiche di Servizio Sociale.

L'adesione ad iniziative e campagne sociali promosse da Enti ed organismi diversi si configura come riconoscimento della particolare rilevanza di uno specifico tema per la promozione dei diritti umani e di cittadinanza che rivestono un particolare interesse per la professione.

Il partenariato consiste nell'esprimere l'adesione e il sostegno dell'Ordine a progetti di rilevanza sociale, professionale e formativa, che soggetti diversi propongono alle istituzioni o all'Ordine stesso, allo scopo di confermarne e rafforzarne la congruità ai principi e agli obiettivi di Servizio Sociale.

L'iscrizione di link esterni nel sito dell'Ordine, pur non costituendo patrocinio al soggetto inserito, si configura come un avvallo del contenuto del link stesso come utile alla professione e ai professionisti.

Art. 3 OGGETTO

Sono oggetto di **patrocinio**:

- a) Eventi** (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri);
- b) Pubblicazioni a stampa** (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- c) Prodotti multimediali e telematici** (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cdrom, dvd),
- d) Corsi, seminari, workshop** e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- e) iniziative formative** finalizzate alla preparazione al lavoro e alla qualificazione di neo laureati e neo assistenti sociali all'ingresso sul mercato del lavoro.

Sono oggetto di **adesione**:

- f) iniziative e campagne sociali**, promosse da Enti ed organismi diversi, su temi di forte impatto e ricaduta sociale sulla comunità, che siano di interesse locale, nazionale e/o internazionale
- g) la costituzione di Comitati d'Onore o Comitati Scientifici**, di cui si condividono obiettivi, metodi e valori;
- h) altri organismi, istituzionali e non**, con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Sono oggetto di **partenariato**:

- i) iniziative e progetti** (quali, ad esempio, i progetti di fondo sociale europeo) che richiedono la partnership allo scopo di avere conferma e rinforzo circa la congruità dei contenuti ai principi e agli obiettivi di Servizio Sociale.

Art. 4 MODALITA' PER LA CONCESSIONE

Patrocinio, adesione e partenariato sottostanno alle stesse modalità di concessione, pertanto vengono ricompresi, da qui in poi, sotto la voce "patrocini/o" (ndr)

La concessione dei Patrocini può avere carattere gratuito o oneroso:

1) sono a **titolo gratuito** qualora non prevedono impegno economico e si esercitano mediante apposizione del logo dell'Ordine Regionale su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo in generale;

2) sono a **titolo oneroso** qualora prevedono, oltre l'uso del logo, la concessione di un contributo economico o l'assunzione di specifiche attività connesse all'iniziativa. In ogni caso l'importo erogabile o l'onere per tali attività non può superare la somma di mille euro per singola istanza.

La concessione di patrocini è comunque vincolata alla disponibilità di fondi in bilancio.

L'Ordine si riserva la possibilità di iniziativa per la concessione di patrocinio, nel caso di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza, attraverso apposita deliberazione di Consiglio, anche in assenza di specifica richiesta.

Art. 5

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Ai fini della concessione del Patrocinio l'iniziativa può essere promossa ed organizzata sia da soggetti pubblici che da soggetti del privato sociale.

1 - Il patrocinio potrà essere accordato, per l'Ente o gruppo promotore che sviluppi, come requisito prioritario, un'attività che, per scopi e riferimenti scientifico – metodologici, possa costituire un ampio e consolidato riferimento/riconoscimento nella comunità professionale.

2 - Il patrocinio è altresì rivolto allo sviluppo di iniziative orientate a migliorare significativamente l'immagine della professione nella società.

3 - Patrocinio ed adesione possono essere concessi anche ad iniziative a carattere nazionale e comunitario purché siano di precipuo interesse per l'Ordine Professionale e concorrano alla promozione e valorizzazione della Professione di Assistente Sociale.

4 - Nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, il patrocinio potrà essere concesso soltanto se l'ente richiedente prevede forme di agevolazione per la partecipazione sia degli iscritti all'Ordine, in regola con il versamento dei contributi e che non abbiano sanzioni disciplinari in corso, che dei neo laureati, triennali e magistrali, che si stanno avviando al mondo del lavoro.

5 - Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale, a scopo di lucro.

6 - Il Patrocinio può essere concesso nel caso in cui le iniziative siano realizzate con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita o della commercializzazione.

La concessione del patrocinio da parte dell'Ordine tiene conto di due aspetti:

- a) la pertinenza dell'oggetto dell'iniziativa patrocinata;
- b) l'autorevolezza, la credibilità e la finalità sociale dell'Ente che propone l'iniziativa.

Il patrocinio può essere accordato se si tratta di iniziativa che:

- a) Valorizza la professione di assistente sociale, attestata anche dalla presenza di un adeguato numero di professionisti fra i relatori, in particolare relativamente alle tematiche trattate;
- b) Dibatte su contenuti professionali;
- c) Stimola lo studio e la ricerca;
- d) Promuove la professione presso la popolazione e le altre comunità professionali ;
- e) Diffonde correttamente l'immagine pubblica della professione
- f) Vede la prospettiva di Servizio Sociale come prevalente o, comunque, con pari dignità rispetto ad altre prospettive scientifico-culturali (medica, sociologica, psicologica, legale, ecc...);
- g) Non rappresenta un'occasione di pubblicità di iniziative a scopo di lucro.

Art.6

DESTINATARI

I patrocini potranno essere accordati per iniziative promosse da:

1. Enti pubblici;
2. Enti del privato sociale, fondazioni, istituzioni private, associazioni, studi associati o privati, con comprovata attività riconosciuta a livello regionale o provinciale e per meriti scientifici, culturali e professionali maturati;

3. Gruppi autogestiti formati da assistenti sociali e riconosciuti dall'ordine.

Per la concessione del patrocinio a titolo oneroso, l'iniziativa deve altresì, essere considerata dal Consiglio dell'Ordine "rilevante per la promozione della cultura professionale e/o per il suo sviluppo scientifico".

Qualora si tratti di iniziativa formativa, diversa dalla forma congressuale o seminariale, la partecipazione deve contemplare:

- a) l'assistente sociale tra i formatori e i destinatari;
- b) il Servizio Sociale come parte dei contenuti dell'iniziativa.

Art. 7

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Il patrocinio deve essere formalmente **concesso** dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Liguria.

Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare **apposita istanza** indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o dal delegato incaricato.

L'istanza deve riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa ed essere corredata dal programma e, in particolare, deve illustrare i contenuti, le caratteristiche e la denominazione dell'iniziativa, gli obiettivi perseguiti, il luogo e la data/periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa ed ogni altro elemento utile a valutarne l'ammissibilità, nonché una dichiarazione specificante se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati.

Nel caso di eventi formativi l'istanza deve essere presentata sull'apposito modulo per la determinazione dei crediti formativi.

La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ordine almeno trenta giorni prima dell'iniziativa nel caso di patrocinio non oneroso, e almeno sessanta giorni nel caso di patrocinio per evento formativo o di patrocinio a titolo oneroso.

In quest'ultimo caso l'Ordine si impegna ad analizzare la richiesta nel corso del primo Consiglio successivo al mese in cui perviene la richiesta, fatte salve le procedure previste per il patrocinio non oneroso.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, deve contenere le informazioni, di seguito indicate e deve essere corredata da eventuale documentazione e da ogni altro elemento utile alla valutazione della iniziativa:

- dettagliata descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;
- indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno;
- programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, possibilmente, il contenuto e gli obiettivi formativi del medesimo;
- preventivo delle spese e/o delle eventuali entrate preventivabili, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti;
- eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura;
- quantificazione e giustificazione del contributo richiesto;
- sede dell'evento e data di svolgimento dell'iniziativa.

Art 8
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

- Le richieste di patrocinio non oneroso sono autorizzate dal Presidente dell'Ordine sulla base dell'istruttoria del personale di Segreteria e del parere espresso dalla Commissione Formazione, se risultano conformi al presente regolamento, e verranno portate a conoscenza del Consiglio nel corso della prima seduta successiva per la necessaria presa d'atto, attraverso comunicazione verbale.
- Le richieste di patrocinio per eventi formativi sono autorizzate dalla Commissione Valutazione e Accreditamento sulla base dell'istruttoria del personale di Segreteria, se risultano conformi al presente regolamento, e verranno portate a conoscenza del Consiglio nel corso della prima seduta successiva per la necessaria presa d'atto, attraverso deliberazione.
- Le richieste di patrocinio oneroso sono istruite dal personale di segreteria, valutate dalla Commissione Formazione e deliberate dal Consiglio nel corso della prima seduta utile. Il Consiglio si riserva la possibilità di richiedere parere o coinvolgere altre Commissioni o Gruppi di lavoro per la valutazione della concessione del patrocinio.
- L'adesione ad iniziative e campagne sociali può essere deliberata anche senza richiesta formale da parte dei soggetti promotori dell'iniziativa.

Della decisione assunta dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine verrà data immediata comunicazione ai soggetti richiedenti con apposita nota.

È facoltà dell'Ordine richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza.

I consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare, in sede di Consiglio, se sono iscritti all'Associazione, Ente, Cooperativa etc, che richiede il patrocinio, gratuito od oneroso. In caso di iscrizione a tale soggetto, il singolo consigliere non deve partecipare né alla discussione né alla votazione per la valutazione di detto patrocinio.

Art 9
CONCESSIONE E SUA DURATA

Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine, che si riserva di riesaminare l'istanza.

Il Patrocinio può essere revocato qualora le modifiche risultassero non rispondenti ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento.

Art 10
ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso attraverso la dicitura: "Con il Patrocinio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria".

La dicitura sopra definita e il logo istituzionale dovranno avere pari rilievo rispetto a quelli di eventuali altri enti.

In caso di patrocinio per eventi formativi i soggetti beneficiari sono tenuti oltre a far risaltare il Patrocinio concesso, come nel precedente comma, anche con l'indicazione dei Crediti Formativi assegnati.

Il marchio può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio. In questi casi, l'utilizzo del logo istituzionale dell'Ordine deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio.

Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'Ordine non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'Ordine potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

Nel caso di patrocinio oneroso l'erogazione del contributo è vincolata alla presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte che dovrà essere trasmessa, nei 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa, al Consiglio il quale potrà richiedere ogni altra documentazione utile per verificare ogni elemento dall'iniziativa finanziata.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione del contributo economico.

Art. 11

ISCRIZIONE DI LINK ESTERNI AL PROPRIO SITO

I soggetti privati interessati all'inserimento nel sito dell'Ordine del link di un proprio sito devono presentare richiesta scritta all'Ordine, corredata da indicazione e recapiti del soggetto gestore, delle finalità del sito e corredate da una dichiarazione di responsabilità circa l'aderenza dei contenuti al codice deontologico dell'assistente sociale e la sua utilità per la professione e i professionisti.

Le procedure per detta iscrizione sono quelle previste dai precedenti artt. 8, 9 e 10.

ART 12

CLAUSOLA DI RECESSO

L'Ordine si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria (Sez. Trasparenza del Sito internet) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 12/05/2014

Genova, 12/06/2014

Il Segretario
Giovanni Cabona

